

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 954/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2013

che rettifica le versioni nelle lingue ceca e polacca del regolamento (CE) n. 828/2009 che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 156 in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le versioni nelle lingue ceca e polacca del regolamento (CE) n. 828/2009 ⁽⁴⁾ contengono un errore, specificamente all'articolo 11, paragrafo 1.

- (2) La versione in lingua polacca del suddetto regolamento contiene un altro errore, segnatamente nell'allegato I, parte II.
- (3) Tali errori devono essere corretti con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 828/2009. L'obbligo imposto a ciascun titolare di un titolo di importazione dello zucchero dall'articolo 11, paragrafo 1, delle versioni nelle lingue ceca e polacca di tale regolamento va revocato con effetto retroattivo poiché deve essere limitato al solo titolare originario.
- (4) Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 828/2009.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riguarda solo le versioni nelle lingue ceca e polacca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica con effetto a decorrere dal 14 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali (GU L 240 dell'11.9.2009, pag. 14);